**Cass. sezioni unite civili, sent. 29/08/1990 n. 8983**

1. La richiesta di divieto di pubblicazione sul bollettino della Camera di Commercio di un protesto cambiario già elevato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può al riguardo esercitare i poteri di cognizione e di condanna nonché quelli cautelari previsti dall’art. 700 cod. proc. Civ., con conseguente possibilità di ordinare la sospensione della pubblicazione stessa ove sussista il fondato timore che durante il tempo occorrente per fare valere in via ordinaria il diritto vantato si verifichi un pregiudizio irreparabile.

2. Ai sensi della legge 12 febbraio 1955 n. 77, l’attività delle Camere di Commercio in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari consiste in una mera operazione materiale che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato la divulgazione di notizie, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all’infuori di una potestà amministrativa.

Conformi:

- Cass. S.U. 03/04/1989 n. 1612

- Cass. S.U. 21/12/1990 n. 12144